



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Seconda - Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** e seguenti nella solita sala delle adunanze in videoconferenza.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO BRUNO** – SINDACO – e l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE **DAL POZZO VERONICA**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
ORO BRUNO	P
GHELLER RICCARDO	P
CAPPELLARI DENIS	P
ORO RUDY	A
ORO DAVIDE	P
PATERNO ENZO	P
BIASIA SERGIO	A
STONA DANIELE	P
DAL POZZO GIAN MARTINO	A
FARAVELLI LUIGI	A
FRIGO MORENO	A

Presenti 6 - Assenti 5

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FOZA
EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016.**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione e terminazioni in merito alle partecipazioni possedute -" con la quale veniva deliberato, tra l'altro, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come segue:

-codice identificativo 1

ragione sociale ALTOPIANO SERVIZI S.R.L. forma giuridica Società a responsabilità limitata

codice fiscale 009226802444

Partita IVA 00922680244

anno di costituzione 1999

capitale sociale €. 2.104.092,00

stato attuale

Al 23.09.2016 in corso progetto di fusione per incorporazione in ETRA Spa Con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa in data 22.12.2016 n. 217176 Rep. n. 80466

Racc. è stato ultimato il progetto di

fusione per incorporazione delle società Altopiano Servizi s.r.l., Brenta Servizi s.r.l. e SETA s.p.a. in ETRA s.p.a

tipo di partecipazione diretta quota detenuta 3,5069 %

-codice identificativo 2

ragione sociale ETRA s.p.a.

forma giuridica Società per azioni

codice fiscale 03278040245

Partita IVA 03278040245

anno di costituzione 2005

capitale sociale €. 33.393.612,00

stato attuale attiva

tipo di partecipazione diretta

quota detenuta 0,1746 %

di confermare le partecipazioni detenute nelle suddette società in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti (gestione del patrimonio idrico e del servizio idrico integrato);

di dare atto che il Comune di Foza partecipa anche alla società Montagna Vicentina s.c.a.r.l. Tale società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

in riferimento al 31.12.2018 Montagna Vicentina s.c.a.r.l. era composta da 26 soci come si prende atto dal rapporto annuale 2018 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.5/2019 e la nuova quota di partecipazione risulta essere del 3,85%.

di confermare l'adesione alla società Montagna Vicentina s.c.a.r.l. in quanto ritenuta di interesse generale per la collettività e per i fini istituzionali dell'ente, dando atto che la

partecipazione è fatta salva dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016, poiché consente l'accesso a fondi comunitari per lo sviluppo dell'ambito territoriale locale;

Che le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro la fine del mese di dicembre, ad effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società, in base all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate -Tusp);

Considerato che l'articolo 20 del Tusp stabilisce che con proprio provvedimento gli Enti Locali sono tenuti ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

Che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Che tale ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli Enti Locali, va individuato nel Consiglio Comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del Tusp (nota Anci del 7 agosto 2017, linee guida ministeriali del 23 novembre 2018);

Che, attraverso tale analisi, gli Enti Locali devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione;

Atteso che il Comune di Foza, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

“b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

“c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

“d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

“e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) - previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Foza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della revisione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato che, in base a quanto sopra esposto, non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

-ragione sociale ETRA s.p.a.
forma giuridica Società per azioni
codice fiscale 03278040245
Partita IVA 03278040245
anno di costituzione 2005
capitale sociale €. 33.393.612,00
stato attuale attiva
tipo di partecipazione diretta
quota detenuta 0,1746 %

-società Montagna Vicentina
s.c.a.r.l., con una quota del 3,85 % (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019) e che tale società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

Ritenuto altresì di prendere atto della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, secondo quanto comunicato da ETRA Spa (prot. 5060 del 06.12.2023) che detiene tali partecipazioni, in quanto la quota di partecipazione in ETRA da parte del Comune di Foza è tale da non consentire, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Foza, che qui si riassumono:

Ricognizione delle Partecipazioni di ETRA S.p.A. ai sensi dell'Art. 24 TUSP - Scheda di Sintesi

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 4.654.931;

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Si propone per il 2024 di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 5.163,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Esercizio 2024: in continuità con il piano 2023, si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 8.121,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

Esercizio 2024: in continuità con il piano 2023, si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.03.2015 e s.m.i.), del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Foza alla data odierna del corrente mese di dicembre 2023, confermando quanto segue:

-ragione sociale ETRA s.p.a.
forma giuridica Società per azioni
codice fiscale 03278040245
Partita IVA 03278040245
anno di costituzione 2005
capitale sociale €. 33.393.612,00
stato attuale attiva
tipo di partecipazione diretta
quota detenuta 0,1746 %

-società Montagna Vicentina
s.c.a.r.l., con una quota del 3,85 %

Tale società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

-di prendere atto della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, secondo quanto comunicato da ETRA Spa che detiene tali partecipazioni, in quanto la quota di partecipazione in ETRA da parte del Comune di Foza è tale da non consentire, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Foza, che qui si riassumono:

Ricognizione delle Partecipazioni di ETRA S.p.A.
ai sensi dell'Art. 24 TUSP - Scheda di Sintesi

4) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 4.654.931,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Si propone per il 2023 di mantenere la partecipazione.

5) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 5.163,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Esercizio 2024: in continuità con il piano 2023, si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

6) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 8.121,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

Esercizio 2023: in continuità con il piano 2022, si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

-di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Foza;

-di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Foza - Sez. Amministrazione Trasparente;

-di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

-di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

-di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
F.to Oro Geom. Bruno

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

Foza, li _____

Amministrativa

Il Responsabile dell'Area

F.to Oro Geom. Bruno

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

Foza, li _____

Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico

F.to Dal Pozzo dott.ssa Veronica

Il Sindaco espone il quarto punto all'O.d.G. avente per oggetto: "Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Foza ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016."

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi;

Non constando interventi, il Sindaco chiude la discussione e apre la votazione;

La votazione palese per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti n. sei;

favorevoli n. sei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Foza alla data odierna del corrente mese di dicembre 2023, confermando quanto segue:

-ragione sociale ETRA s.p.a.
forma giuridica Società per azioni
codice fiscale 03278040245
Partita IVA 03278040245
anno di costituzione 2005
capitale sociale €. 33.393.612,00
stato attuale attiva
tipo di partecipazione diretta
quota detenuta 0,1746 %

-società Montagna Vicentina
s.c.a.r.l., con una quota del 3,85 %

Tale società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

-di prendere atto della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, secondo quanto comunicato da ETRA Spa che detiene tali partecipazioni, in quanto la quota di partecipazione in ETRA da parte del Comune di Foza è tale da non consentire, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Foza, che qui si riassumono:

Ricognizione delle Partecipazioni di ETRA S.p.A.
ai sensi dell'Art. 24 TUSP - Scheda di Sintesi

4) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 4.654.931,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Si propone per il 2023 di mantenere la partecipazione.

5) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 5.163,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Esercizio 2024: in continuità con il piano 2023, si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

6) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci

stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 8.121,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

Esercizio 2023: in continuità con il piano 2022, si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

-di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Foza;

-di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Foza - Sez. Amministrazione Trasparente;

-di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

-di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

-di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare, a seguito di separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to DAL POZZO VERONICA

IL SINDACO
f.to ORO BRUNO

SOGGETTA A:
TRASMISSIONE AREA
 pubblicazione all'albo

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Finanziaria
 Tecnica

Il Vice Segretario Comunale
f.to DAL POZZO VERONICA

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. _____ Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal _____

Il Messo Comunale
f.to Segafredo Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì _____

Il Vice Segretario Comunale
f.to DAL POZZO VERONICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

